



Consiglio Regionale del Molise

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero: 18.....

Campobasso, 4/08/2017

Oggetto: Definizione GU14 prot. 2001/17 del 20/02/2017- OVER THE NET.
Mancata o parziale fornitura del servizio - spese/fatturazioni non giustificate
- Trasparenza contrattuale

L'Istruttore
Responsabile del Procedimento
Maria Rosaria La Marca

Il Direttore del Servizio
Angela Aufiero

Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato

Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell'impegno di cui al presente atto, attesa l'esatta imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare e la correttezza sostanziale della spesa proposta.

Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo	Data	Note

Il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Il Direttore del Servizio

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL CO.RE.COM ed agli organi
collettivi di garanzia.**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.° 481 recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.° 249, recante *"Istituzione dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.° 259, recante *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n.° 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *"Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"*, di seguito *"Regolamento"*;

VISTA la delibera n.° 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"*;

VISTI gli atti del procedimento, i modelli GU14 prot. 2001/17 del 20/02/2017 per la controversia *OVER THE NET*, la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e la comunicazione di avvio del procedimento prot. 2799/17 del 03/03/17;

VISTO il documento istruttorio a firma del responsabile del procedimento che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di dover procedere in merito;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, e sulla base del documento istruttorio allegato, che costituisce parte sostanziale del presente atto:

in accoglimento parziale dell'istanza proposta dall'istante *OVER THE NET*, con prot. GU14 2001/17 del 20/02/2017, con rigetto delle ulteriori domande, che Over The Net Italia Srl è tenuta a:

- 1) regolarizzare la posizione amministrativo contabile dell'utente, stornando, da tutte le fatture emesse, le somme eccedenti il canone mensile di € 29,99, iva inclusa;

- 2) ritirare, per il corrispondente storno, la pratica dell'utente dalla società di recupero crediti;
- 3) applicare il canone mensile di € 29,99 per il servizio adsl reso.
 - a) Over The Net Italia Srl è altresì tenuta a riconoscere in favore del ricorrente, mediante assegno bancario o bonifico, la somma di € 150,00 (centocinquanta/00), a titolo di rimborso delle spese di procedura.

Con la precisazione, che le somme riconosciute a titolo di indennizzo dovranno essere maggiorate di interessi legali, calcolati dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia, sino al soddisfo.

E' in facoltà del ricorrente avviare azione risarcitoria dinanzi alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento;

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento "il provvedimento di definizione della controversia, costituisce un ordine dell'Autorità", come disposto dall'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito web sia dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sia del Co.Re.Com. Molise assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.


Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:

N.	Oggetto:
1	Documento istruttorio dott.ssa Maria Rosaria La Marca.

Il Direttore del Servizio

Avv. Angela Aufiero





Consiglio Regionale del Molise

DOCUMENTO ISTRUTTORIO: Oggetto: Definizione GU14 2001/17 del 20/02/2017 OVER THE NET ITALIA SRL

Oggetto: Mancata o parziale fornitura del servizio - spese/fatturazioni non giustificate - Trasparenza contrattuale

Il Responsabile del Procedimento dott.ssa Maria Rosaria La Marca

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.° 481 recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.° 249, recante *"Istituzione dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.° 259, recante *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n.° 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *"Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"*, di seguito *"Regolamento"*;

VISTA la delibera n.° 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"*;

VISTI gli atti del procedimento, i modelli GU14 prot. 2001/17 del 20/02/2017 per la controversia /OVER THE NET ITALIA SRL, la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e la comunicazione di avvio del procedimento prot.2799/17 del 03/03/17;

RILEVATO, sulla scorta della documentazione in atti, quanto segue:

La ricorrente ha esposto di aver aderito, il 22/12/15, ad una proposta della società Over The Net Italia Srl (di qui in avanti anche Over The Net), per la fornitura del servizio ADSL, al canone mensile di € 29,99. Ella lamenta di aver ricevuto, dopo l'adesione, una raccomandata contenente richieste di pagamento per importi superiori al corrispettivo pattuito.

L'istante ha pertanto chiesto:

- a) il rispetto delle condizioni economiche pattuite;
- b) lo storno delle fatture.

OVER THE NET è rimasta contumace.

NEL MERITO, la richiesta dell'istante è fondata e trova accoglimento.

Sussiste, infatti, una responsabilità ascrivibile alla società Over the net, per aver richiesto, per i canoni e servizi pattuiti, un corrispettivo difforme da quello prospettato in sede di adesione dell'istante all'offerta commerciale.

L'utente ha esibito la modulistica inerente l'offerta, inviata dall'agente dell'operatore, la quale reca, scritta a penna, l'indicazione del costo complessivo di € 29,99 al mese, iva inclusa, mentre il gestore, onerato dalla prova del contrario, non si è costituito.

Nessun'altra somma, quindi, potrà essere richiesta a titolo di corrispettivo per il servizio reso da Over the net, se non quella di € 29,99, iva inclusa.

Dovranno, pertanto, essere rispettate le condizioni promozionali indicate nella proposta di adesione, con storno da tutte le fatture emesse, delle somme eccedenti l'importo mensile di € 29,99 (comprensivo di iva) e con ritiro della pratica dalla società di recupero crediti, per il corrispondente importo, a cura e spese dell'operatore.

Infine, il comportamento complessivo delle parti, le eccezioni svolte e le difese, la partecipazione dell'utente all'udienza di conciliazione e definizione, la mancata comparizione del gestore, conducono a riconoscere all'istante - in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, della delibera n.173/07/CONS - l'importo di € 150,00 (centocinquanta/00), a titolo di rimborso delle spese di procedura.

TUTTO CIO' PREMESSO

PROPONE:

Al Direttore del Servizio di Supporto al CO.RE.COM ed agli organi collettivi e di garanzia:

- a) in accoglimento parziale dell'istanza proposta dall'istante _____, con prot. GU14 2001/17 del 20/02/2017, con rigetto delle ulteriori domande, Over The Net Italia Srl è tenuta a:
 - 1) regolarizzare la posizione amministrativo contabile dell'utente, stornando, da tutte le fatture emesse, le somme eccedenti il canone mensile di € 29,99, iva inclusa;
 - 2) ritirare, per il corrispondente storno, la pratica dell'utente dalla società di recupero crediti;
 - 3) applicare il canone mensile di € 29,99 per il servizio adsl reso.

- b) Over The Net Italia Srl è altresì tenuta a riconoscere in favore del ricorrente, mediante assegno bancario o bonifico, la somma di € 150,00 (centocinquanta/00), a titolo di rimborso delle spese di procedura.

Con la precisazione, che le somme riconosciute a titolo di indennizzo dovranno essere maggiorate di interessi legali, calcolati dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia, sino al soddisfo.

E' in facoltà del ricorrente avviare azione risarcitoria dinanzi alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento.

- c) di inviare l'atto alla pubblicazione così come previsto dalla norma.

Campobasso, lì

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Maria Rosaria La Marca

